

Contratto di lavoro per impieghi irregolari con salario orario

tra

Datore di lavoro:

e

Collaboratore/-trice: Cognome:**Nome:**

Per ragioni di semplificazione linguistica e di leggibilità in seguito è usato soltanto il genere maschile. S'intende che il genere femminile è sempre incluso.

Indirizzo:

Telefono:

Data di nascita:

Permesso per stranieri:

Numero AVS:

Stato civile:

Numero di figli:

Cassa malati:

1. Settore lavorativo

Funzione:

In via eccezionale, al collaboratore possono essere assegnate anche altre mansioni ragionevoli.

2. Inizio e durata del contratto

Questo contratto entra in vigore solo se sussistono tutti i permessi di lavoro eventualmente necessari conformemente al diritto in materia di stranieri.

Il contratto di lavoro decorre dal:

Durata del contratto

Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)

- Contratto **indeterminato** che può essere **disdetto** ai sensi del punto 4
- Contratto **determinato** che **non può essere disdetto**
- Contratto determinato che può essere **disdetto** ai sensi del punto 4

Fine del contratto:**3. Periodo di prova**

Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)

Il periodo di prova inizia il primo giorno effettivo di lavoro e non alla data concordata dell'assunzione.

- Il periodo di prova è di **3 mesi**. Durante il periodo di prova è possibile disdire il contratto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni.
- Il periodo di prova è di _____ (massimo 3 mesi). Durante il periodo di prova è possibile disdire il contratto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di _____ giorni (almeno 3 giorni).
- Non sussiste periodo di prova.
- Il periodo di prova è di **14 giorni** con un preavviso di disdetta di 3 giorni.

4. Termine di disdetta / preavviso

Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)

Il contratto può essere disdetto solo per la fine di un mese.

- Trascorso il periodo di prova e dal 1° al 5° anno di lavoro, il preavviso di disdetta è di un mese, sale a 2 mesi a partire dal 6° anno di lavoro. (Durata minima secondo l'art. 6 CCNL)
- Eventuale preavviso più lungo:

Per la protezione contro la disdetta per malattia, gravidanza/maternità, infortunio, vacanze e servizio militare valgono le disposizioni cogenti dell'art. 336 e segg. CO e dell'art. 7 CCNL.

5. Formazione professionale e pratica

Il collaboratore, al momento della firma del contratto, ha frequentato i seguenti corsi di formazione e specializzazione:

Se non diversamente contrassegnato, vale la variante g):

- con certificato federale di formazione pratica (CFP)
- con attestato federale di capacità (AFC)
- con ACF e almeno 6 giorni di perfezionamento professionale
- con esame federale di professione secondo l'art. 27 lett. a LFPr
- con altro certificato:
- senza apprendistato nel ramo alberghiero ma con formazione Progress conclusa
- nessuna formazione secondo il CCNL

Datore di lavoro:

Collaboratore:

CCNL

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELL'INDUSTRIA ALBERGHIERA E DELLA RISTORAZIONE

6. Salario lordo

Il collaboratore ha diritto a un salario minimo conformemente all'art.10 CCNL indipendentemente dal sistema salariale.

Il **salario orario lordo** si compone come segue:

Salario fisso (1):	CHF
Compenso provvigionale, % del fatturato lordo (1):	CHF
Salario minimo garantito:	CHF
Indennizzo vacanze 10,65% (2):	CHF
Indennizzo festività 2,27% (3):	CHF
Quota mensile 13a mensilità (8,33%): (Secondo l'art. 12 CCNL / base di calcolo 1-3)	CHF
Altro:	CHF
Totale salario orario lordo:	CHF

7. Riduzione del salario nel periodo di introduzione (art. 10 CCNL)

Livello di salario minimo I (collaboratori senza formazione professionale)

- Il collaboratore non ha mai lavorato per più di 4 mesi in un'azienda soggetta al CCNL. Il salario lordo menzionato in precedenza è ridotto dell'8% per i primi **dodici mesi**.
- Il collaboratore ha già lavorato per più di 4 mesi in un'azienda soggetta al CCNL. Il salario lordo sopra menzionato è ridotto dell'8% per i primi **tre mesi**.
- Si rinuncia alla riduzione del salario durante il periodo di introduzione.

Livello di salario minimo II e IIIa (CFP e AFC)

- Prima assunzione in un'azienda soggetta al CCNL al termine della formazione o prima assunzione in Svizzera. Il salario lordo menzionato in precedenza è ridotto dell'8% per i primi **tre mesi**.
- Non viene applicata alcuna riduzione del salario durante il periodo di introduzione.

8. Deduzioni salariali mensili

Salvo adeguamenti per modifiche di legge o dei premi.

Se il collaboratore è impiegato in media per meno di 8 ore alla settimana, la stipula di un'eventuale assicurazione contro gli infortuni non professionali spetta allo stesso. Il collaboratore è soggetto alla LPP solo se nella media annuale percepisce i salari previsti dalla legge. Ai fini del relativo calcolo deve essere inclusa anche la quota relativa alla 13a mensilità.

AVS / AI / IPG:	5.30%	CHF
Assicurazione contro la disoccupazione:	1.10%	CHF
Assicurazione dell'indennità giornaliera per malattia:	%	CHF
Assicurazione contro gli infortuni non professionali:	%	CHF
Previdenza professionale: (del salario coordinato)	%	CHF
Assicurazione delle cure medico-sanitarie: (se assunta dal datore di lavoro)		CHF
Imposta alla fonte:	%	CHF
Vitto e alloggio:		CHF
Altro:		CHF
Totale detrazioni salariali mensili		CHF

Detrazione salariale annuale per spese di formazione e esecuzione del CCNL: CHF
(Per il lavoro a tempo pieno il contributo annuo alle spese ammonta a CHF 99.-. Vedi art. 35 CCNL)

9. Assegni mensili / salario netto

Assegni per figli:	CHF
Indennità per vestiario da lavoro:	CHF
Altro:	CHF
Totale assegni:	CHF
Totale salario orario netto:	CHF

Datore di lavoro:

Collaboratore:

10. Pagamento del salario

Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)

- a) Il salario viene pagato al più tardi l'ultimo giorno del mese.
Per salari calcolati sulla cifra d'affari, il pagamento può essere effettuato al più tardi entro il giorno 6 del mese successivo.
- b) Il salario viene pagato al più tardi entro il giorno 6 del mese successivo.
- c) Il salario è pagato secondo l'art. 14 cifra 1 cpv. 2 CCNL.

11. Orario di lavoro

La durata e il luogo delle singole entrate in servizio sono stabiliti in base a reciproci accordi. Queste entrate in servizio sono irregolari e calcolate a ore, quindi pagate tramite il salario orario, e non includono il lavoro svolto dai collaboratori a tempo parziale.

12. Giorni di riposo

Il collaboratore ha diritto a 2 giorni di riposo alla settimana. Deve essere garantito almeno un giorno di riposo intero alla settimana. Il restante periodo di riposo può essere concesso anche in mezza giornate.

13. Festività

Il collaboratore ha diritto a 6 festività pagate per anno civile (0,5 per mese, compresa la festa nazionale). Per i giorni festivi viene corrisposta un'indennità pari al 2,27% del salario lordo di base.

14. Vacanze

Il collaboratore ha diritto a 5 settimane di vacanze all'anno. (35 giorni civili all'anno / 2,92 giorni civili al mese). Per le vacanze viene corrisposta un'indennità pari al 10,65% del salario lordo di base.

15. Congedo di formazione

A condizione che il rapporto di lavoro duri già da 6 mesi e non sia stato disdetto, il collaboratore ha diritto a tre giorni di congedo retribuiti all'anno per il perfezionamento professionale.

16. Lavoro notturno

Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)

Il collaboratore accetta di prestare lavoro notturno. L'inizio e la fine del periodo notturno sono definiti come segue:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a) ore 23.00 – 06.00 | b) ore 22.00 – 05.00 |
| c) ore 23.30 – 06.30 | d) ore 24.00 – 07.00 |

17. Vitto e alloggio

In assenza di accordi scritti diversi in materia di vitto e alloggio, valgono le detrazioni minime cogenti stabilite dall'Amministrazione federale delle contribuzioni per le prestazioni effettivamente percepite.

18. Accordi particolari

Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)

- a) Il collaboratore accetta di prestare lavoro in un fumoir servito.
- b) Il collaboratore non accetta di prestare lavoro in un fumoir servito.

Altro:

19. Diritto completo

Qualora il presente contratto non contenga nessun regolamento, si applicano le disposizioni del CCNL e della legislazione svizzera sul diritto del lavoro.

Luogo e data:

Datore di lavoro:

Collaboratore: